

TRIBUNALE PRESSO  
DIREZIONE DELLE ENTRATE -  
UFFICIO DI TORINO 1  
IL 7 dicembre 2012  
AL N. 2261 SERIE IT  
CON € 168,00

Numero 10105 di repertorio Fascicolo numero 5953  
VERBALE DI CONSIGLIO DIRETTIVO  
DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO ONLUS  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il cinque dicembre, alle ore undici e minuti venti circa.

In Torino, in una sala al piano quinto di via Meucci 4, presso l'Assessorato alle Politiche per l'integrazione della Città di Torino.

Davanti a me dottor Maurizio Gallo-Orsi, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, è comparsa:

- CURTI Ilda, nata a Livorno il 27 ottobre 1964, domiciliata per la carica presso la sede della fondazione, codice fiscale dichiaratomi: CRT LDI 64R67 E625Q.

Comparante della cui identità personale io Notaio sono certo, la quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di membro del Consiglio Direttivo della "Fondazione Contrada Torino ONLUS", con sede in Torino piazza Palazzo di Città 1 e sede operativa in Torino via Meucci 4, codice fiscale dichiaratomi e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino: 97584980011, R.E.A. TO-1128272, partiva Iva 10378520018, iscritta al Registro Regionale Centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche, iscritta all'anagrafe regionale delle Onlus dal 17 dicembre 1998 e mi chiede di verbalizzare la riunione del Consiglio Direttivo della detta fondazione convocata per questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

"Ordine del Giorno

- 1) Approvazione nuovo statuto e conseguenti modifiche agli organi sociali: deliberazioni di fronte al Notaio;
- 2) Varie ed eventuali."

Assume la presidenza del Consiglio, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, il Consigliere CURTI Ilda, come sopra comparsa.

Vengo nominato io Notaio a fungere da segretario.

La Presidente dichiara, verifica e constata:

- che la riunione è stata regolarmente convocata per questo giorno, luogo ed ora;
- che è presente personalmente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo:
  - CURTI Ilda, come sopra comparsa, Consigliere;
  - BRACCIALARGHE Maurizio, nato a Genova il 14 maggio 1957, codice fiscale: BRC MRZ 57E14 D969B, Consigliere;
  - QUIRICO Giovanni Battista, nato a Valfenera il giorno 11 novembre 1947, codice fiscale: QRC GNN 47S11 L574G, Consigliere;
  - TEDESCO Giuliana, nata a Crotone il 24 aprile 1970, codice fiscale: TDSGLN70D64 D122X, Consigliere;
  - DEMARIE Marco, nato a Torino il 20 giugno 1959, codice fiscale: DMR MRC 59E20 L219R, Consigliere;
  - CORNAGLIA Piero, nato ad Alessandria il 12 luglio 1956, codice fiscale: CRN PGV 56L12 A182F, Consigliere;
- domiciliati per la carica presso la sede operativa della Fondazione;
- che sono assenti giustificati il Presidente e gli altri Consiglieri;
- che è presente il Revisore TREVES Nicola, mentre gli altri Revisori sono

assenti giustificati in quanto hanno rassegnato prima d'ora le dimissioni dalla carica;

- che, pertanto, la presente riunione è regolarmente costituita ai sensi dell'articolo 15 dello statuto per discutere e deliberare sul suddetto Ordine del Giorno sul quale gli intervenuti, su richiesta della Presidente, si dichiarano sufficientemente informati.

Passando alla discussione dell'Ordine del Giorno, la Presidente ricorda che con la conversione del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", effettuata dalla Legge n. 122 del 30 luglio 2010, il legislatore è intervenuto sulla disciplina in materia di partecipazioni societarie delle pubbliche amministrazioni e di altri organismi pubblici al fine di ridurre i costi degli apparati politici ed amministrativi.

In coerenza con gli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale di Torino con la deliberazione n. 10 del 31 gennaio 2011 (mecc. 1008823/064), esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi linee di indirizzo per l'adeguamento alle nuove norme introdotte dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122 modifiche statutarie. Approvazione", occorre provvedere all'approvazione degli adeguamenti statutarie, opportuni e necessari, per ciascun ente ed organismo partecipato dalla Città di Torino che rientri nella fattispecie di cui alla Legge n. 122 del 30 luglio 2010 all'articolo 5, comma 7 e all'articolo 6, commi 2, 5 e 6.

Essendo la Fondazione Contrada Torino un ente rientrante nella fattispecie della predetta Legge n. 122 del 30 luglio 2010, in quanto ente partecipato dalla Città di Torino la cui costituzione ed il relativo Statuto sono stati approvati con deliberazione del Consiglio Comunale il 7 aprile 2008 (n. ord. 40 - mecc. 2007 09501/103) quale ente di trasformazione del Comitato Contrada di Po, istituito con deliberazione del Consiglio Comunale del 16 novembre 1998 (mecc. 9806448/01), si rende necessario apportare una serie di variazioni allo Statuto della Fondazione per adeguarlo alle nuove disposizioni legislative.

In particolare, le variazioni dello Statuto fanno riferimento ai seguenti articoli della Legge n. 122 del 30 luglio 2010: all'articolo 6, comma 5, si definisce che tutti gli enti e gli organismi pubblici, anche se agiscono in regime di diritto privato, devono, con un adeguamento dei propri statuti, prevedere che gli organi amministrativi siano composti al massimo da 5 componenti, e gli organi di controllo ed il collegio dei revisori al massimo da 3 membri. La riduzione produrrà tuttavia i suoi effetti dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 78/2010.

In considerazione della funzione strategica per il decoro cittadino che la Fondazione può esercitare e della volontà della Città di garantire il buon funzionamento dell'Ente, si ritiene opportuno riservare alla Città la nomina del Presidente (articolo 11 dello Statuto) e la maggioranza dei consiglieri nella composizione del Consiglio Direttivo (articolo 13 dello Statuto).

Sulla base dell'esperienza maturata con l'operato di Contrada di Po, e successivamente con Contrada Torino, si ritiene fondamentale un coinvolgimento diretto, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, dell'Assessore pro-tempore competente in materia di arredo e decoro urbano, e, come membri del Consiglio Direttivo, degli Assessori pro-tempore competenti in materia di Commercio e Cultura.

In relazione a quanto stabilito dalla Legge di conversione n. 122 del 30 luglio 2010 e dal vigente Statuto della Città, in coerenza con gli indirizzi interpretativi indicati dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 31 gennaio 2011 (mecc. 2010 08823/064), con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 2012 00277/103 in data 21 maggio 2012 la Città di Torino ha approvato le seguenti modifiche allo Statuto della Fondazione Contrada Torino:

- l'articolo 11, comma 1, viene sostituito come segue: "Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco della Città di Torino";

- l'articolo 13, comma 2, viene sostituito dal seguente: "Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, incluso il Presidente. Il Presidente e due membri sono nominati dal Sindaco della Città di Torino, i restanti due membri dagli altri Soci Fondatori, anche congiuntamente. Non costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in connessione al mandato elettivo, agli Assessori della Città di Torino competenti per materia, della carica di Presidente o Amministratore.";

- l'articolo 13, comma 5 (penultimo comma) viene soppresso;

- dopo l'articolo 17 viene aggiunto l'"Articolo 17 - bis - Il Comitato Tecnico" così formulato: "E' istituito un Comitato Tecnico, con funzioni di consulenza e supporto tecnico al Consiglio Direttivo, presieduto dal Vice Direttore Generale dei Servizi Tecnici della Città di Torino, e composto da un numero, non superiore a sei, di soggetti esperti nei settori e nelle materie oggetto delle finalità e degli interventi della Fondazione: arredo urbano, urbanistica, ambiente, verde pubblico, commercio e cultura.

L'incarico dei componenti del Comitato Tecnico è svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Il Consiglio Direttivo nomina i componenti del Comitato Tecnico e ne approva le modalità di funzionamento.";

- all'articolo 17 viene precisato che il Direttore della Fondazione partecipa, senza diritto di voto, oltre che alle riunioni del Consiglio Direttivo, anche a quelle del Comitato Tecnico (articolo 17, comma 2, secondo alinea);

- all'articolo 10, comma 1, il quarto alinea è sostituito dal seguente alinea:

"- il Revisore dei conti";

- all'articolo 10, comma 1, dopo il quarto alinea, è aggiunto il seguente alinea:

- il Comitato Tecnico";

- l'articolo 16 viene così sostituito: "Articolo 16 - Il Revisore dei conti" con il seguente nuovo testo: "Il Revisore dei conti, nominato dai Soci Fondatori su richiesta del Consiglio Direttivo, fra gli appartenenti al Registro dei Revisori contabili, controlla la gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili esprimendo, con relazione scritta, il proprio parere sul bilancio consuntivo.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

E' tenuto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Al Revisore sono attribuite le competenze di cui all'articolo 2403 Codice Civile.

All'attività del Revisore si applica la disciplina di cui agli articoli 2404 e 2405 Codice Civile in quanto compatibile.

Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo nei limiti di quanto deliberato dai Soci Fondatori nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alle ONLUS."

Analogamente, occorre precisare che, nel caso di eventuale liquidazione della Fondazione, per qualsiasi ragione, il Consiglio Direttivo, nel nominare il liquidatore (scelto anche fra i membri del Consiglio stesso), ne stabilirà i poteri ed il trattamento economico. Conseguentemente, all'articolo 21 verrà aggiunta, a fine periodo, la seguente specificazione: "stabilendone i poteri ed il trattamento economico."

Inoltre, avendo la Città approvato il proprio nuovo Statuto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 7 febbraio 2011 (mecc. 2010 08431/002) esecutiva dal 6 aprile 2011, risulta necessario aggiornare gli specifici richiami normativi contenuti nello Statuto della Fondazione Contrada Torino ONLUS. Pertanto:

- all'articolo 22, comma 2, le parole "ai sensi degli articoli 28 e 42" sono sostituite con le parole: "ai sensi degli articoli 34, comma 5, e 51, comma 10,";
- all'articolo 22, comma 4, le parole "ai sensi dell'articolo 42" sono sostituite con le parole: "ai sensi degli articoli 45, comma 2, e 51, comma 6".

Inoltre, con riguardo alle finalità ed all'oggetto dell'operato della Fondazione, occorre precisare l'estensione alla Regione dell'ambito territoriale di riferimento e specificare la possibilità di intervenire anche su beni di interesse artistico e storico, nell'ambito della normativa nazionale di tutela. Infine, nella declinazione dei singoli obiettivi perseguiti dalle attività della Fondazione, appare opportuno aggiungere l'intento di promozione della cultura e dell'arte, nonché di tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati per condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, da perseguirsi mediante interventi di riqualificazione puntuali e di vasta scala per lo sviluppo urbano sostenibile.

Pertanto, all'articolo 4, comma 3, primo alinea, le parole "Città di Torino" verranno sostituite con "Regione Piemonte" e verrà aggiunta la seguente specificazione: "e che possano anche riguardare beni di interesse artistico e storico così come disciplinato dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42". All'articolo 4, comma 3, verrà aggiunto, dopo il terzo alinea, il seguente quarto alinea: "promuovere la cultura e l'arte, la tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, eseguendo interventi di riqualificazione puntuali e di vasta scala per lo sviluppo urbano sostenibile."

La Presidente dà atto che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino n. 9/2012/VII/3 in data 23 luglio 2012 e con delibera del Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo in data 25 giugno 2012 gli altri due Soci Fondatori hanno approvato le dette modifiche dello statuto della Fondazione.

Il Consiglio, udita la proposta della Presidente, all'unanimità delibera di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano, la modifica degli articoli 4, 10, 11, 13, 16, 17, 21 e 22 e l'introduzione dell'articolo 17 bis dello statuto della Fondazione Contrada Torino ONLUS che, previa vidimazione della comparente e di me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", omissane la lettura da parte di me Notaio per dispensa avutane dalla comparente con il mio consenso.

A seguito delle modifiche introdotte occorre addivenire alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo che sarà composto dai seguenti membri e durerà in carica per 5 esercizi e cioè fino alla riunione di approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2016:

- Ilda Curti, Presidente, designata dal Sindaco della Città di Torino;
- Giuliana Tedesco, Consigliere, designata dal Sindaco della Città di Torino;
- Maurizio Braccialarghe, Consigliere, designato dal Sindaco della Città di Torino;
- Marco Demarie, Consigliere, designato dalla Compagnia di San Paolo;
- Piero Cornaglia, Consigliere, designato dall'Università degli Studi di Torino.

Ai sensi dell'articolo 16 dello statuto, su designazione dei Soci Fondatori, viene nominato Revisore dei Conti il dottor TREVES Nicola, nato a Torino il 6 dicembre 1958, domiciliato in Torino via Maria Vittoria 8, codice fiscale: TRV NCL 58T06 L219C, Revisore Legale iscritto al numero 58614, come da Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 in Gazzetta Ufficiale del 12 aprile 1995 numero 31bis, e durerà in carica per 3 esercizi e cioè fino alla riunione di approvazione del bilancio d'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2014.

Null'altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore undici e minuti cinquanta circa.  
Atto esente dall'imposta di bollo in modo assoluto ex art. 27 bis della Tabella Allegato B al D.P.R. n. 642/72.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto da persone di mia fiducia in parte a mano in parte a macchina e in parte da me.

Io Notaio ho letto il presente atto alla comparsa della quale su mio interpello lo conferma e con me Notaio lo sottoscrive.

Quale atto occupa tre fogli per dieci pagi-

ne interamente scritte.

F.ti: Ilda CURTI

MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO

Allegato A ai numeri 10105/5953

## STATUTO DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO - ONLUS

### Articolo 1 - Costituzione e denominazione

E'costituita, per iniziativa della Città di Torino, a norma degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, la Fondazione denominata "Contrada Torino ONLUS" in seguito per brevità la Fondazione.

### Articolo 2 - Fondatori

Possono essere Fondatori, anche successivamente alla costituzione, i soggetti privati e pubblici portatori di interessi generali o collettivi che condividano le finalità dell'Ente e previa delibera del Consiglio Direttivo in merito all'accettazione di nuovi fondatori.

### Articolo 3 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Torino.

### Articolo 4 - Finalità e scopi. Attività della Fondazione

La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

La fondazione svolge principalmente la propria attività nei settori della tutela, promozione e valorizzazione del territorio anche ai sensi dei numeri 7), 8) e 9) della lettera a) del primo comma dell'art. 10 del D.Lgs 460/1997.

Essa ha, in particolare, lo scopo di:



- coadiuvare, nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, le istituzioni nell'attuazione di interventi di riqualificazione urbana e territoriale che vedano coinvolti, congiuntamente, interessi pubblici-privati e che possano anche riguardare beni di interesse artistico e storico così come disciplinato dal Codice di Beni culturali e del Paesaggio - D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- promuovere e coordinare la riqualificazione ambientale e culturale e la rivitalizzazione socio - economica del sistema portici della Città di Torino;
- monitorare il sistema di manutenzione degli affacci sullo spazio pubblico al fine di promuovere e favorire interventi di riqualificazione;
- promuovere la cultura e l'arte, la tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali eseguendo interventi di riqualificazione puntuali e di vasta scala per lo sviluppo urbano sostenibile.

Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione si avvale di una struttura operativa coordinata dal Direttore, nonché della collaborazione delle strutture della Città di Torino di volta in volta interessate, degli attori economici e delle parti sociali che vogliano prendere parte alle iniziative. L'eventuale attribuzione alla Fondazione di personale della Città di Torino e degli altri Enti partecipanti alla Fondazione stessa è soggetto ad apposita convenzione tra gli Enti stessi.

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 10 del D.Lgs 460/1997, è espressamente vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle previste alla lettera a) del medesimo comma.

E' espressamente vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle previste dalle sue finalità ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o comunque funzionali.

La Fondazione può assumere anche la funzione di delegato, tramite convenzioni con enti e soggetti pubblici, per l'esecuzione di interventi di riqualificazione.

La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività integrative ed accessorie a quelle statutarie in quanto funzionali al perseguimento dello scopo medesimo, purché nei limiti consentiti dalle leggi.

#### Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle somme e dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di costituzione e durante gli esercizi di svolgimento dell'attività come Comitato, come risulta dai bilanci regolarmente approvati.

Il patrimonio potrà essere in seguito incrementato da:

- beni mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi incluse eventuali donazioni, offerte e disposizioni testamentarie, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di legge, da parte di enti o di privati, con espressa destinazione al patrimonio;
- elargizioni, contributi od erogazioni di quanti, enti o privati, apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, purché espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione;
- somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

Le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare, nonché le eventuali donazioni, offerte e disposizioni non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio saranno interamente devolute agli scopi della Fondazione nell'esercizio in cui le rendite o le liberalità si riferiscono o in esercizi successivi. Il Consiglio Direttivo potrà disporre che tutte o parte delle rendite di uno o più esercizi vengano attribuite al patrimonio.

#### Articolo 6 - Entrate

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- rendite derivanti dalla gestione del patrimonio di cui all'Articolo 5;
- ogni eventuale contributo, erogazione, offerta o donazione da parte di soggetti terzi, compresi enti pubblici o privati, destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- contributi straordinari e finanziamenti attribuiti alla Fondazione da soggetti, enti pubblici o privati, che patrocinano e finanziano singoli eventi, manifestazioni o progetti per l'attuazione dei fini istituzionali, che non siano espressamente destinati al patrimonio.

I Fondatori si impegnano a corrispondere un contributo annuo determinato in accordo con il Consiglio Direttivo in sede di predisposizione del bilancio preventivo.

#### Articolo 7 - Destinazione degli utili

La Fondazione non può distribuire utili anche in modo indiretto e ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 8 - Sostenitori della Fondazione

Sono Sostenitori della Fondazione coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, vogliono contribuire alla loro realizzazione mediante la corresponsione di contributi in denaro o in natura.

La figura di Sostenitore sarà disciplinata con apposita regolamentazione.

#### Articolo 9 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà approvare per ogni esercizio un bilancio preventivo, entro il 31 dicembre di ogni anno accompagnato da una relazione previsionale sull'attività ed un bilancio consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno, corredato della relazione sulla gestione ex articolo 2428 Codice Civile dalla descrizione dell'attività svolta da trasmettere ai fondatori; dovrà inoltre presentare una relazione trimestrale sui progetti di attività e le modalità della loro realizzazione.

Nei bilanci preventivi e consuntivi devono essere evidenziate distintamente le contribuzioni ordinarie da quelle legate allo svolgimento di specifiche attività.

#### Articolo 10 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente
- il Consiglio Direttivo
- il Direttore
- il Revisore dei Conti
- il Comitato Tecnico
- il Comitato di Partecipazione

L'assunzione di tutte le cariche negli organi della Fondazione è subordinata

all'accettazione per iscritto da parte dei soggetti nominati entro quindici giorni dalla loro nomina. In caso contrario la nomina si intende rifiutata. I nominativi dei componenti di ogni organo della Fondazione devono essere trascritti nel rispettivo registro conservato presso la sede della Fondazione.

#### Articolo 11 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco della Città di Torino. Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in assenza o impedimento del medesimo.

#### Articolo 12 - Compiti del Presidente

Il Presidente della Fondazione presiede anche il Consiglio Direttivo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura le relazioni con le Istituzioni, con le imprese pubbliche e private e con altri enti, organismi e amministrazioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto da parte di tutti gli organi della Fondazione;
- promuove la riforma dello Statuto qualora si renda necessario;
- adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno il cui contenuto non sia in contrasto con il presente Statuto, riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo che provvede alla ratifica;
- può delegare parte dei suoi poteri o singoli compiti a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti.

Il Presidente o il suo delegato hanno poteri di firma per tutte le operazioni bancarie della Fondazione e i poteri attribuiti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, inoltre, può adottare ogni tipo di provvedimento che abbia carattere di urgenza, nell'interesse della Fondazione, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente.

L'attività è prestata a titolo gratuito.

#### Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo

Organo amministrativo della Fondazione è il Consiglio Direttivo che dura in carica cinque esercizi ed è rinnovabile.

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, incluso il Presidente. Il Presidente e due membri sono nominati dal Sindaco della Città di Torino, i restanti due membri dagli altri Soci Fondatori, anche congiuntamente. Non costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in connessione al mandato elettivo, agli Assessori della Città di Torino competenti per materia, della carica di Presidente o Amministratore.

Ciascun Consigliere può essere revocato in qualsiasi momento dall'Ente che lo ha nominato e questi lo deve sostituire entro la prima riunione del Consiglio Direttivo della Fondazione.

Le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Sono ammesse le riunioni in tele/video conferenza nel rispetto delle norme

indici gior-  
ta.  
vono essere  
dazione.  
di Torino.  
mpedimen-  
vo. Egli ha  
dizio.  
a funziona-  
re, il Presi-  
ivate e con  
rapporti di  
e cura l'os-  
contenuto  
e tempo al  
nsiglieri e  
operazioni  
Consiglio  
abbia ca-  
riferime al  
oteri a tutti  
he dura in  
sidente. Il  
Torino, i  
ente. Non  
e al man-  
teria, del-  
l'Ente che  
nel Consi-  
ite per ra-  
lle norme

vigenti.

#### Articolo 14 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione del patrimonio della Fondazione ed in particolare:

- Nomina il Direttore;
- Approva i programmi di attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione;
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo secondo quanto disposto all'art. 9;
- Provvede all'eventuale assunzione del personale, compreso il Direttore, determinandone qualifiche e trattamento economico;
- Raccoglie i fondi, i contributi e le sovvenzioni per il conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione ed in particolare, attraverso apposite convenzioni, accetta i contributi, le donazioni, i lasciti ed effettua gli acquisti e le alienazioni di beni;
- Gestisce i fondi medesimi e li eroga per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
- Approva i regolamenti di funzionamento della Fondazione;
- Provvede a qualsiasi altro atto necessario od utile per il conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, anche se qui non espressamente previsto;
- Delibera in merito all'accettazione di nuovi fondatori;
- Delibera in merito alle modifiche dello statuto.

#### Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo - convocazione e quorum

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno la metà dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Consigliere da lui delegato ai sensi dello Statuto.

Per la validità della deliberazioni del Consiglio occorre la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le modificazioni dello Statuto, la liquidazione della Fondazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi occorre il parere favorevole di almeno i due terzi dei Consiglieri presenti alla seduta.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni sono fatte constare da apposito verbale redatto sotto la responsabilità del Presidente che lo sottoscrive unitamente al Segretario incaricato della verbalizzazione dallo stesso Presidente.

#### Articolo 16 - Il Revisore dei conti

Il Revisore dei conti, nominato dai soci Fondatori fra gli appartenenti all'Ordine dei Revisori contabili, controlla la gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili esprimendo, con relazione scritta, il proprio parere sul bilancio consuntivo.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Deve assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell'Assemblea.

Al Revisore sono attribuite le competenze di cui all'articolo 2403 Codice Civile.

All'attività del Revisore si applica la disciplina di cui agli articoli 2404 e

2405 Codice Civile in quanto compatibile.

Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo nei limiti di quanto previsto dall'art. 10 comma 6 lettera c) del Decreto legislativo 460/1997 e quindi non superiore al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.

#### Articolo 17 - Il Direttore

Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è il responsabile della direzione e della corretta esecuzione delle attività della Fondazione.

Il Direttore:

- ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali della Fondazione;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Tecnico;
- predispone ed attua i piani di attività, il bilancio preventivo e quello consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo.

#### Articolo 17 bis - Il Comitato Tecnico

E' istituito un Comitato Tecnico, con funzioni di consulenza e supporto tecnico al Consiglio Direttivo, presieduto dal Vice Direttore Generale dei Servizi Tecnici della Città di Torino, e composto da un numero, non superiore a sei, di Dirigenti esperti nei settori e nelle materie oggetto delle finalità e degli interventi della Fondazione: arredo urbano, urbanistica, ambiente, verde pubblico, commercio e cultura.

L'incarico dei componenti del Comitato Tecnico è svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Il Consiglio Direttivo approva il regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico.

#### Articolo 18 - Il Comitato di Partecipazione

Il Comitato di Partecipazione è composto da rappresentanti di associazioni, enti, società ed altri organismi del mondo economico, culturale e sociale che siano l'espressione di interessi relativi all'area di Torino quale individuata all'Articolo 4 che manifestino l'interesse ad essere coinvolti nelle attività del Comitato.

I membri del Comitato di Partecipazione sono nominati, con decisione motivata, dal Consiglio Direttivo, il quale nella stessa o con successive deliberazioni approva il regolamento di funzionamento.

Il Comitato di Partecipazione contribuisce, quando è chiamato dal Consiglio Direttivo, allo svolgimento di specifiche attività.

#### Articolo 19 - Durata

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

#### Articolo 20 - Recesso

I Fondatori sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ogni anno l'eventuale intenzione di non continuare a far parte della Fondazione per l'anno successivo, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente. La comunicazione della volontà di recedere, successiva all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo del bilancio preventivo, comporta comunque la corresponsione dei contributi economici deliberati in tale sede per l'esercizio successivo.

### Articolo 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Qualora lo scopo della Fondazione dovesse diventare impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio dovesse diventare insufficiente alla sua realizzazione e, in generale, qualora ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28, primo e secondo comma del Codice Civile, la Fondazione sarà dichiarata estinta.

In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso si addivenisse, per qualsiasi ragione, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche tra i membri stessi del Consiglio Direttivo, stabilendone i poteri ed il trattamento economico.

### Articolo 22 - Varie

L'organizzazione amministrativa, la disciplina dei rapporti di lavoro dipendente, autonomo o di collaborazione necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione, il riparto delle funzioni ed ogni altro aspetto della vita e dei rapporti interni alla Fondazione possono essere disciplinati da un regolamento interno approvato dal Consiglio ai sensi dell'ultimo comma dell'Articolo 14 che precede.

E' garantito, ai sensi degli articoli 34, comma 5, e 51, comma 10, dello Statuto della Città di Torino, a ciascun Consigliere Comunale della Città di Torino di accedere a tutti i documenti e informazioni relativi alla Fondazione.

I Fondatori hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo alla Fondazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste che dovesse essere rivolte a loro medesimi.

E' in ogni caso garantito, ai sensi dell'articolo 42 degli articoli 45, comma 2, e 51, comma 6, dello Statuto della Città di Torino, che i membri del Consiglio Direttivo nominati dal Comune di Torino, inviino entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco ed al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune.

### Articolo 23 - Normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge applicabili.

Visto per inserzione

Torino cinque dicembre duemiladodici

F.ti: Ilda CURTI

MAURIZIO GALLO-ORSI - NOTAIO

Io sottoscritto dottor Maurizio Gallo-Orsi, Notaio a Torino certifico che la presente è copia conforme, costante di sei mezzi dell'originale atto a mio rogito numero 10105 di repertorio composto di tre fogli firmati ai sensi di legge, concorda pure con l'allegato, in carta libera per gli usi consentiti.

Torino, li

sette dicembre duemiladodici

